



ridefiniamo / gli standard

Avversità atmosferiche /

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- Nota Informativa e Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione, della polizza leggere attentamente la Nota Informativa e prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Contratto di assicurazione avversità atmosferiche settore agevolato 2019

Edizione Marzo 2019

AXA assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. e P. IVA n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -

Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità dell'art. 185 del D. Lgs del 7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 08 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

CORREGGERE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (ex ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

***La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione, (C.G.A.).
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.***

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 – 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 – Palma de Mallorca – Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it

La Compagnia. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2016), ammonta a € 680 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e 469 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato d'esercizio

Il solvency ratio al 31 dicembre 2016, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 143%

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Le garanzie Grandine, Vento, Eccesso pioggia, Siccità,

Sbalzo termico cessano alla maturazione del Prodotto. La garanzia Gelo/Brina cessa alle ore 12 del 31 maggio per tutti i Prodotti salvo termini diversi previsti dalle Condizioni Speciali.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli art.1,2 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza

Non è prevista la disdetta di contratto.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono le seguenti:

- **Avversità di frequenza:** Grandine, Vento forte, Eccesso Pioggia
- **Avversità di frequenza + Avversità Accessorie:** Grandine, Vento forte, Eccesso Pioggia, Sbalzo termico, Colpo di sole/vento caldo
- **Avversità catastrofali + Avversità frequenza:** Alluvione, Siccità, Gelo/brina, Grandine, Vento forte, Eccesso Pioggia
- **Avversità catastrofali + Avversità frequenza + Avversità Accessorie:** Alluvione, Siccità, Gelo/brina, Grandine, Vento forte, Eccesso Pioggia, Sbalzo termico, Colpo di sole/vento caldo.

Al momento della sottoscrizione l'Assicurato deve indicare le Avversità per le quali intende attivare la copertura.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La Società si impegna ad indennizzare il danno di quantità causato dalle Avversità atmosferiche assicurate al prodotto ottenibile in una superficie dichiarata ed il danno di qualità ove previsto dalle apposite Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione. L'Assicurazione si riferisce alla produzione di un solo ciclo produttivo.

Avvertenza

Le condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle norme seguenti, artt. 9 e 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza

Presenza di Soglie di danno, Franchigie, e Limite di indennizzo

Le garanzie assicurative si intendono prestate sino alla concorrenza della Somma assicurata dichiarata dall'Assicurato ed indicati in Polizza; le prestazioni possono essere soggette ad applicazione di Soglie, Limiti di Indennizzo, Franchigie previsti nelle Condizioni di Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai relativi articoli delle Condizioni di Assicurazione, e in particolare agli artt. 13,14,15.

Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Franchigie, Soglie, Limiti di Indennizzo, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempi di applicazione di Franchigia

Valore assicurato :1000 euro

Franchigia prevista: 10%

Danno riscontrato in percentuale 45%

Importo liquidato: $val * (danno \text{ in } \% - fr \text{ } 10\%) = 1000 * (45\% - 10\%) = 1000 * 35 = 350$

Esempio di applicazione di Franchigia con Limite di indennizzo al lordo della franchigia

Valore assicurato: 1000 euro

Franchigia: 20%

Limite massimo di indennizzo 80%

Danno: 90%

Dato che il danno supera il limite di indennizzo (90 contro 80) viene considerata come percentuale di danno 80%.

Importo liquidato: $1000 * (80\% - 20\%) = 1000 * 0,60 = 600$ euro

Esempi di applicazione della Soglia

La Soglia di danno viene calcolata sulla media ponderale riguardante tutte le partite del medesimo Prodotto assicurato per comune e ditta

Esempio 1

Soglia 20%

Partita 1: valore 1000 danno 40%

Partita 2: valore 2000 danno 10%

Partita 3: valore 2500 danno 50%

Si calcola il danno lordo per partita

Partita 1: $1.000 * 40\% = 400$

Partita 2: $2.000 * 10\% = 200$

Partita 3: $2.500 * 50\% = 1.250$

Si determina l'importo del danno lordo sommando i tre danni:

$400 + 200 + 1250 = 1850$

Si divide l'importo del danno lordo per la somma dei valori assicurati di tutte le partite

$1.850 / (1000 + 2000 + 2500) = 1850 / 5500 = 0,34 = 34\%$

Il danno medio supera la soglia e pertanto vengono liquidate le partite in funzione delle franchigie

Esempio 2

Soglia 20%

Partita 1: valore 1000 danno 40%

Partita 2: valore 2000 danno 0%

Partita 3: valore 2500 danno 20%

Si calcola il danno lordo per partita

Partita 1: $1.000 \cdot 40\% = 400$

Partita 2: $2.000 \cdot 0\% = 0$

Partita 3: $2.500 \cdot 20\% = 500$

Si determina l'importo del danno lordo sommando i tre danni:

$400 + 0 + 500 = 900$

Si divide l'importo del danno lordo per la somma dei valori assicurati di tutte le partite

$900 / (1000 + 2000 + 2500) = 1850 / 5500 = 0,16 = 16\%$.

Il danno medio non supera la soglia e pertanto non vengono liquidate le partite.

Esempi di applicazione di Franchigia combinata.

Come risulta dalla tabella della Franchigia combinata di cui all'art.14, all'aumentare del danno la Franchigia scende fino ad un minimo del 20 % per danni superiori al 30%.

Esempio 1

Valore 1000: Danno: 15%

Esempio 2

Valore 1000 euro; danno 35%

Per un Danno del 35%, corrisponde una Franchigia del 25%. L'Indennizzo sarà:

Valore*(danno-franchigia corrispondente); $1000 \cdot (35\% - 25\%) = 1000 \cdot 10\% = 100$ euro.

Esempio 3

Valore 1000 euro; danno 75%

Per un Danno del 75%, corrisponde una Franchigia del 20%. L'Indennizzo sarà:

Valore*(danno-franchigia corrispondente); $1000 \cdot (75\% - 20\%) = 1000 \cdot 55\% = 550$ euro.

4) Dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità.

Avvertenza

Dichiarazioni false e reticenti rese con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato in sede di conclusione del contratto possono comportare l'annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell'Indennizzo, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Per gli aspetti di dettaglio e relative conseguenze, si rinvia all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il contratto non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge

5) Aggravamento e Diminuzione del rischio

Aggravamento: non è previsto nel contratto.

Diminuzione: in caso di riduzione di almeno un quinto del prodotto assicurato per singola

partita, l'Assicurato può darne comunicazione alla Compagnia, almeno 15 gg prima dell'epoca della raccolta allegando valida documentazione. In tal caso, la Società è tenuta a ridurre il premio proporzionalmente a partire dalla data di invio della richiesta e fino alla data presunta di cessazione del Rischio.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempio di **diminuzione del Rischio**

La diminuzione del rischio è data da tutte quelle cause che comportano ad un calo della produzione assicurata. Esse possono essere: avversità non coperte da assicurazione, malattie, mancata allegazione.

6) Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le Parti, prevede il pagamento del Premio in unica soluzione annuale.

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente il pagamento del Premio con i seguenti mezzi:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
- c) bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- d) denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro annui.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazioni

7. Rivalse

Il contratto non prevede rivalse.

8. Diritto di recesso

Il contratto non prevede il diritto di recesso

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 c.c. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

10. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

Non sono previsti oneri fiscali relativi all'Assicurazione.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

L'Assicurato, entro 3 giorni, escluso il sabato e i festivi, da quello in cui si è verificato il sinistro o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, deve denunciare alla Società o all'intermediario cui è assegnato il contratto il sinistro, servendosi di apposito stampato, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti Indennizzo. In caso di danno, l'Assicurato è tenuto ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato vegetativo delle piante e dei prodotti.

Avvertenza: per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rinvia a quanto disciplinato dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 177 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:

Mail : reclami@axa.it

PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it

Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. – C.A. Ufficio Gestione Reclami – Corso Como, 17 – 20154 MILANO

Fax: 02.43.44.81.03.

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del titolo che lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato, beneficiario, ecc.),
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353), ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore – come presentare un reclamo".

Possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

Nelle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità che implicino un accertamento del fatto, resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, oltre a quella di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Arbitrato

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere all'arbitrato, così come regolamentato dagli artt. 23, 24 e 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione, è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Patrick Cohen

Glossario

Nel testo che segue, le Parti attribuiscono convenzionalmente ai termini ed alle espressioni qui riportate il seguente significato:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.
ATTECCHIMENTO	Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
AZIENDA AGRICOLA	Complesso organizzato di beni, anche immateriali, gestito dall'Imprenditore agricolo che intrattenga a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE	La Polizza contiene: <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;• l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;• gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano Assicurativo Agricolo Annuale nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09;
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della

coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul contratto dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA

Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO

Chi esercita almeno una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Sono incluse le categorie di cui:

1. all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
2. all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
3. all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
4. all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
5. agli artt. 2, 3 e 9, della legge 24 dicembre 2004, n. 313

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia.

PGRA

Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi

PAI	<p>Il Piano Assicurativo Individuale è un documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da Ismea nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nell'ambito delle opportunità proposte dal suddetto sistema.</p> <p>Tale piano assicurativo, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato al contratto di polizza ed i seguenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata.</p>
PARTITA	<p>Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel contratto di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerati partite a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibirina</p>
PRODUZIONE	<p>Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.</p>
PREMIO	<p>La somma dovuta dal Contraente alla Società.</p>
PREZZO	<p>Prezzo come stabilito dal M.I.P.A.A.F. ai sensi dell'art.5 ter del D.Lgs102/04, modificato dal d.lgs. 82/08.</p>
PRODOTTO	<p>Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.</p>
RESA ASSICURATA	<p>Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.</p> <p>In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi 5 anni, scartando il migliore e il peggiore risultato annuale ottenuto o, se non disponibile, la stessa media di Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale o regionale.</p>
SCOPERTO	<p>Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.</p>
SEMINA	<p>L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.</p>
SINISTRO	<p>Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia</p>

assicurativa.

SOCIETA'	L'Impresa Assicuratrice che stipula con il Contraente la polizza collettiva.
SOGLIA DI DANNO	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine e/o antibrina, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.
TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETÀ	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- A) per gli eventi Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno; per tutti gli eventi assicurati che lo prevedono, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
- B) gli effetti degli eventi in garanzia:
- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto; nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

ALLUVIONE:	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA:	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO:	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
SICCITA':	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche

l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' ATMOSFERICHE FREQUENTI

GRANDINE: Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

ECESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%, non inferiori ad 80 mm, le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora).

ECESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

AVVERSITA' ATMOSFERICHE ACCESSORIE

SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 0°, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento temperature di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e almeno 8°C. per le minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.

Contratto di assicurazione avversità atmosferiche settore agevolato 2019

Condizioni Generali di Assicurazione

Edizione Marzo 2019

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del contratto di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il contratto di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo contratto di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- 6° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: alluvione, brina, colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, vento caldo e sbalzo termico;
- 12° giorno a quello di notifica per le avversità gelo, brina;
- 30° giorno successivo a quello della notifica per l'avversità siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul contratto di assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il contratto di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre, salvo quanto previsto dal comma seguente e dalle Condizioni Speciali.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 31 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 7 - Oggetto della garanzia

La Società, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità catastrofali:

Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;

nonché delle avversità di frequenza:

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza e/o spaccatura (cracking) delle bacche, grappolo e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta. La marcescenza e/o spaccatura(cracking) parte 20 giorni prima della raccolta;

e delle avversità accessorie:

- **Colpo di sole e Vento caldo**, per i soli effetti negativi diretti da scottature, lesioni e alterazione dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, e da avvizzimenti;
- **Sbalzo termico**, per i soli effetti negativi diretti provocati dall'alterazione della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 8 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del 10% o altra percentuale prevista dalle Condizioni Speciali, per tutti gli eventi con l'eccezione della grandine, del gelo e del vento forte rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per le avversità atmosferiche siccità, eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento denunciato a termini dell'art. 18 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"

Art. 9 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;

- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
- n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

L'assicurato con la sottoscrizione della polizza di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Tutte le denunce successive ad una denuncia per perizia devono essere richieste per perizia.

A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente contratto di assicurazione.

Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e Turismo.

Art. 12 - Ispezione delle produzioni assicurate

La società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 13 - Soglia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% per tutte le colture (in conformità a

quanto previsto nel regolamento C.E. 2017/2393), calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune.

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita la franchigia, come indicato nell'Art. 14.

Art. 14 - Franchigia

L'agricoltore potrà scegliere tra:

a) Franchigia combinata:

L'aliquota di Franchigia contrattuale riportata dal Contratto di assicurazione è espressa in centesime parti del Prodotto in garanzia.

Superata la soglia, sarà applicata, per ciascuna partita la franchigia, come di seguito indicata:

- Per le avversità gelo brina, alluvione, siccità, eccesso pioggia, colpo di sole - vento caldo e sbalzi termici la franchigia è fissa ed assoluta e pari al 30% in forma singola o associata
- Per le avversità grandine e vento forte:

Franchigia base in funzione del prodotto e della scelta dell'assicurato

	Prodotti	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
a)	Per i vivai e piante (escluso pioppi a dimora), orticole da seme, albicocche, fichi d'India, cachi, insalata	--	--	20%	30%
b)	Per i Prodotti coltivazioni orticole (escluso pomodori), fragole, lamponi, ribes, mirtilli, more, Frutta, cucurbitacee	--	15%	20%	30%
c)	Per tutti gli altri Prodotti	10%	15%	20%	30%

Non sono ammesse franchigie differenziate per le avversità grandine e vento forte.

Franchigia minima per la frutta (salvo quanto previsto in tabella) è del 15%.

- Per i danni combinati:

Per i danni combinati da Grandine e/o Venti forti con una qualsiasi delle altre avversità in garanzia la franchigia diventa il 30% ed è progressivamente ridotta fino al 20%, secondo la scalarità passo 1, solo quando i danni da Grandine e/o vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Franchigia scalare passo 1:

DANNO %	Fino a 30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Da 40 a 100
FRANCHIGIA %	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

Per danni superiori alle aliquote di Franchigia, viene indennizzata l'eccedenza.

b) **Franchigia fissa**

Per tutte le avversità la franchigia è fissa al 30% in forma singola o associata.

Art. 15 - Limite di indennizzo

Limite di indennizzo (al lordo di franchigia)

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi, importo superiore al

- a) **80%** (al lordo della franchigia) per le avversità catastrofali, l'eccesso pioggia e/o avversità accessorie in forma singola o associata
- b) **90%** (al lordo della franchigia) per l'avversità vento forte;
- c) **Non ci sono limiti per la grandine;**

In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o eccesso pioggia e/o avversità accessorie sarà applicato il limite di indennizzo pari al 90% qualora l'incidenza delle avversità catastrofali, accessorie, eccesso pioggia sia superiore al 50% e siano presenti almeno 10 punti di danno grandine e/o vento forte e l'80% qualora l'incidenza delle catastrofali, avversità accessorie ed eccesso pioggia sia superiore del 50% e siano presenti meno di 10 punti di danno grandine e/o vento forte.

In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o accessorie e/o eccesso pioggia, sarà applicato limite del 90% qualora l'incidenza della grandine e/o vento forte sia superiore del 50%.

Franchigia fissa.

In nessun caso la società pagherà per uno o più eventi importo superiore all'80% per le avversità in forma singola e/o associate.

Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'*art. 18 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel contratto di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i relativi contratti d'assicurazione, di cui ne formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al

Contrante, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi aumenti.

Art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo *art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -*;
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Culturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 16 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* – delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità grandine e/o venti forti è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento indicata sulla denuncia per memoria.

Art. 19 - Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 20 - Mandato del perito

Il perito di cui all'art. 19 - *Modalità per la determinazione del danno*, delle Condizioni generali di Assicurazione deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 10 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, delle Condizioni generali di Assicurazione, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 22 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, delle Condizioni generali di Assicurazione;

- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo *art. 21 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

Art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito potrà redigere un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatesi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel contratto di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'*art. 20 - Mandato del perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel contratto;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimato in sede di perizia sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di Conferimento (bolle di consegna, ecc) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'*art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*- e quelle relative alla franchigia in relazione al pacchetto di avversità scelto dall'assicurato stabilito all'*art. 14 – Franchigia*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all'*art. 15 – Limite di indennizzo*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello,

art. 23 - *Perizia d'appello*, delle Condizioni generali di Assicurazione, viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal contratto di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora l'assicurato non si avvalsesse del disposto dell'*art. 23 – Perizia d'appello*, delle Condizioni generali di Assicurazione, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma a Ramo Grandine, Axa Assicurazioni Spa, Corso Marconi 10 -10121 Torino, o fax o mail certificata.

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree e tabacco, il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.

Per i prodotti Agrumi, Frutta, Olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'*art. 19 - Modalità per la determinazione del danno*-, delle Condizioni generali di Assicurazione, secondo le norme di cui all'*art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, delle Condizioni generali di Assicurazione, nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 23 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società mediante telegramma o fax o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all'*art. 19 - Modalità per la determinazione del danno*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 24 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a

maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'*art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, delle Condizioni generali di Assicurazione, o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'*art. 21 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'*art. 18 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

Art. 25 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'*art. 4 – Rettifiche*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax e – mail certificata, alla Direzione della Società – Ramo Grandine - Sinistri agricoli, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'*art.13 Soglia*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 27 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 29 – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Sul *Contratto di Assicurazione* deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori. Ai fini della verifica del superamento della *Soglia* si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di *Sinistro* l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Cod. Civ.).

Art. 30 – Foro competente.

Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto.

Condizione Particolare D4

Restrizioni internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE AL CONTRATTO AVVERSITA' CATASTROFALI + FREQUENTI + ACCESSORIE

Le condizioni speciali per i singoli prodotti sono operanti solo se espressamente richiamate sul contratto di assicurazione.

Art. 31 – Garanzie Alluvione e Siccità – danno di quantità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 7 - *Oggetto della Garanzia*, delle Condizioni generali di Assicurazione, relativamente alle avversità Alluvione e la Siccità, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

1. PRODOTTO UVA

UVA DA VINO

DEFINIZIONI

VARIETA': la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Art. 32 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, delle Condizioni generali di Assicurazione, fermo quanto in esso previsto, per le avversità gelo e brina, grandine, vento forte, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Per le altre avversità la garanzia parte dal frutto allegato salvo quanto previsto dalle condizioni speciali per l'eccesso pioggia come previsto all'art. 34 - *Danno di qualità causato dall'evento eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>20 gg prima data raccolta</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10</i>
<i>siccità</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10</i>
<i>alluvione</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>25 maggio</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10</i>

Art. 33 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 34 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Tabella B (Uva da vino danno di qualità e quantità maggiorato (002B))

La garanzia riguarda il prodotto destinato a vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità e a quella di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, è effettuata convenzionalmente sul prodotto residuo presente nel campione di grappoli, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

UVA DA VINO DANNO DI QUALITA' E QUANTITA' MAGGIORATA (002B)

Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Coeff. di danno qualità sul prodotto residuo	0	4,50	10,50	15,00	22,50	30,00	45,00	50,00	50,00	50,00	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

Tale estensione al danno di qualità decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, a partire dalla seguente data fissa: ore 12,00 del 20 giugno.

Tabella “D” UVA DA VINO DANNO DI QUALITÀ MAGGIORAZIONE EXTRA (002D...)

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima delle ore 12 del 15 giugno.

Art. 35 – Danno di qualità causato dall'evento eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. La perizia dovrà essere effettuata entro 5 giorni successivi alla data di raccolta.

È consentita, se necessaria, la pratica culturale “pulitura del grappolo” cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

UVA DA TAVOLA

Art. 36 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul contratto se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 37 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell'epidermide. Per "lieve" si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell'acino.	0
b)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acini con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell'epidermide. Questi fenomeni devono interessare la superficie dell'acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell'acino stesso.	30
c)	I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	60

base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

N.B.: I grappoli persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 38 – Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 2) - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia

termina alle ore 12.00 del 30 ottobre ad eccezione della varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 Novembre.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Schiusa gemme	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 10/11
Vento forte	Schiusa gemme	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 10/11
Eccesso pioggia	20 gg prima data raccolta	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 10/11
Siccità	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 10/11
alluvione	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 10/11
Gelo e brina	Schiusa gemme	25 maggio
Colpo di sole vento caldo	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 10/11
Sbalzo termico	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 10/11

2. PRODOTTO FRUTTA

FRUTTA - CRITERI DI LIQUIDAZIONE:

Art. 39 – Agli effetti della quantificazione del Danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI PER DRUPACEE (albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine) - POMACEE (mele, pere)- ACTINIDIA

A) lesione/ammaccatura:

qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla grandine.

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo e senza alterazione cromatica che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 5 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o profondità superiore a 7 mm e sino a 11,5 mm.

N.B 1) Per le ciliegie e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotto di 1/4.

N.B 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in

presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) frequenza delle lesioni

B1) Per drupacee e actinidia

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3
PIU'	da 5 a 9	da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7

B2) Per pomacee

	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 5	Fino a 3
PIU'	da 6 a 10	da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 10	Oltre 7

C) ondulazione

Fenomeno (tipico delle mele) di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quelle del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) deformazione: Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 è 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/3 di quelle del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) alterazione dell'epicarpo (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione)

Alterazioni che interessano unicamente i tessuti dell'epicarpo.

TRACCIA:	la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto.
LIEVE:	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del

	frutto.
MEDIA:	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
NOTEVOLE:	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

F) cinghiatura

LIEVE:	interessamento della circonferenza fino a 45°
MEDIA:	interessamento della circonferenza da 45° a 135°
NOTEVOLE:	interessamento della circonferenza oltre i 135°

G) frutto distrutto

E' quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di Danno, ne fanno ritenere azzerato il valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da Grandine.

H) lesione riparata

E' quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI PER CACHI - FICHI

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

- Incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- Incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- Incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo.

Alla frequenza vengono attribuiti i seguenti valori

	Incisioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIU'	da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

La deformazione si verifica allorché la frutta sia stata colpita nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi dal lato battuto; quindi il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

In merito alla marcescenza dei frutti, la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ACTINIDIA, ALBICOCHE, CACHI, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE, FICHI, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI –

1.1. Actinidia

Art. 40 - Le garanzie Grandine, gelo e brina e Vento forte decorrono dalla schiusa delle gemme. Le garanzie Eccesso Pioggia, e siccità partono dal frutto allegato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 15/11</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 15/11</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>20 gg prima della raccolta</i>	<i>Maturaz. Prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 15/11</i>
<i>alluvione</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 15/11</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>25 maggio primaverile / 15 novembre autunnali</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 15/11</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 15/11</i>

Art. 41 – Le garanzie riguardano soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. **In relazione al disposto dell’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno complessivo (quantità e qualità) è convenzionalmente valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle.**

Il Danno da defogliazione è compreso nella perdita di peso da calcolare per differenza tra la produzione assicurata e la produzione ottenibile ed applicata al prodotto residuo.

Actinidia - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% danno
a)	Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate;	85

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Danno di qualità – Tabella C per Actinidia

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	85

N.B. 1: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

1.2. Albicocche, nettarine, pesche, susine

Art. 42 – Le garanzie decorrono dal frutto allegato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Vento forte	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. Prodotto. Susine e Pere 10 gg prima della raccolta.
Eccesso pioggia	20 gg prima della raccolta	Maturaz. Prodotto
siccità	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
alluvione	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Gelo e brina	Schiusa gemme	25 maggio
Colpo di sole vento caldo	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. Prodotto. Susine e Pere 10 gg prima della raccolta.
Sbalzo termico	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto

Art. 43 – Le garanzie riguardano soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. **In relazione al disposto dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle.**

Albicocche, nettarine, pesche, susine - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% di danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq. di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq. di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq.)	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq. di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq.); cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq. di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq.); cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Danno di qualità – Tabella C per Albicocche, pesche, nettarine, susine

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di	Descrizione	% danno di
------------------	--------------------	-------------------

danno		qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm² di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,25 cm² per albicocche, susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo. 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1,5 cm² per pesche e nettarine); • 0,6 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,4 cm² per albicocche, susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* albicocche</p>	85 80*

N.B. 1: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

1.3. Ciliege

Art. 44 – Le garanzie decorrono dal frutto allegato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Vento forte	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Eccesso pioggia	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
E.P. - cracking	20 gg prima della raccolta	Maturaz. Prodotto
siccità	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
alluvione	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Gelo e brina	Schiusa gemme	25 maggio
Colpo di sole vento caldo	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Sbalzo termico	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto

previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi di ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

Le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto Ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal contratto di assicurazione.

Art. 45 – Le garanzie riguardano soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle.

- Danno di qualità –

Tabella Convenzionale B - Ciliegie e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

	Descrizione	% di danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq. di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq. di superficie totale	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq. di superficie totale, cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75

e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
----	---	----

Tabella convenzionale C - Ciliegie e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cm ² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cm ² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cm ² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cm ² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cm ² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cm ² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking". Tale estensione è efficace nei 20 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'Art. 9 "Esclusioni", si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

1.4. MELE

Art.46 – Le garanzie decorrono dal frutto allegato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Vento forte	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto – Mela Annurca 10gg prima della maturazione
Eccesso pioggia	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Eccesso pioggia	20 gg prima della raccolta	Maturaz. Prodotto
Siccità	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Alluvione	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Gelo e brina	Schiusa gemme	25 maggio
Colpo di sole vento caldo	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Sbalzo termico	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto

Art.47 – Le garanzie riguardano soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. **In relazione al disposto dell’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle.**

Danno di qualità

Tabella Convenzionale “B Mele”

Classe di danno	Descrizione	% di danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq. di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq. di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	85

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tabella convenzionale “C Mele”

Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

	% danno
--	----------------

Classe di danno	Descrizione	di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	40
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	85

N.B. 1: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

1.5. Pere

Art. 48 – Le garanzie decorrono dal frutto allegato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Vento forte	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Eccesso pioggia	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Eccesso pioggia	20 gg prima della raccolta	Maturaz. Prodotto
siccità	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
alluvione	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Gelo e brina	Schiusa gemme	25 maggio
Colpo di sole vento caldo	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto
Sbalzo termico	FRUTTO ALLEGATO	Maturaz. prodotto

Art. 49 – Le garanzie riguardano soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. **In relazione al disposto dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il**

Danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle.

Danno di qualità

Pere - Tabella Convenzionale "B pere"

Classe di danno	Descrizione	% di danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq. di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq. di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq. di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq. di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti; cinghiatura di notevole estensione.	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tabella convenzionale "C Pere"

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; 	0
	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a	

b)	seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,6 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	40h
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

N.B. 1: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

1.6. Cachi

Art. 50 – Le garanzie decorrono dal frutto allegato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>20 gg prima della raccolta</i>	<i>Maturaz. Prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>alluvione</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>25 maggio</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>

Art. 51 – Le garanzie riguardano soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. **In relazione al disposto dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle:**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

Descrizione	% danno:
Illesi, segni di percossa e/o tracce di ondulato	0
Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo	20
Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo	40
Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo	75

Sono considerate perse le ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo

N.B. 1: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Danno di qualità

Tabella

Tabella Convenzionale B Cachi

Classe di danno	Descrizione	% di danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq. di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq. di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq. di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq. di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tabella Convenzionale C Cachi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; 	0
	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a</p>	

b)	seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,6 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

N.B. 1: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

1.7. Fichi

Art. 52 – Le garanzie decorrono dal frutto allegato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>20 gg prima della raccolta</i>	<i>Maturaz. Prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>alluvione</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>25 maggio</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>

Art. 53 – Le garanzie riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. **In relazione al disposto dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

	% danno:
a) Illesi, segni di percossa e/o tracce di ondulato	0
b) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo	20
c) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo	40
d) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo	75

Sono considerate perse le ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo

N.B. 1: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di

marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Danno di qualità

Tabella Convenzionale B Fichi

Classe di danno	Descrizione	% di danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq. di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq. di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq. di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq. di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tabella convenzionale C Fichi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,25 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; 	0
	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; 	

b)	<ul style="list-style-type: none"> • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,4 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

N.B. 1: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

1.8. Mandorle, Nocciole, Noci

Art. 54 – Le garanzie decorrono dal frutto allegato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. Prodotto. Noci 30 gg prima della raccolta.</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>alluvione</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>25 maggio</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>

Art. 55 – Le garanzie riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. **In relazione al disposto dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:**

Danno di qualità - Tabella qualità per Mandorle, Noci, e Nocciole

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	40
c)	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	70

N.B. 1: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di

quantità.

3. PRODOTTO FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 56 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto Fragole, Fragoline di bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina. Per la franchigia ed il limite di indennizzo sono validi gli 13 "Franchigia" e 14 "Scoperto e Limite di indennizzo". L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Art. 57 - Danno di qualità per il prodotto Fragole, Fragoline di bosco e Piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70

N.B. 1: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

4. PRODOTTO FICHI D'INDIA

Art.58 - Le garanzie decorrono dal frutto allegato e **si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta** e riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Siccità</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Alluvione</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>25 maggio</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>FRUTTO ALLEGATO</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>

Art. 59 – Le garanzie riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. **In relazione al disposto dell’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle seguente tabella:**

classificazioni e coefficienti:

Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno:
a)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato e incisioni all’epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo	25
c)	Incisioni medie al mesocarpo	40
d)	Incisioni profonde al mesocarpo	70

Sono considerate perse le incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati

N.B. 1: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

5. PRODOTTO CEREALI DA GRANELLA O DA SEME

Art. 60 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all’art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia comunque non può decorrere prima dell’emergenza. Limitatamente all’avversità vento forte, la garanzia cessa all’inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, ad eccezione dell’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h).

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturaz gialla. prodotto</i>

<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Siccità</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Alluvione</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturaz. prodotto</i>

Art. 61– Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, TRITICALE, AVENA, SEGALE.

Art. 62 – Sono assicurabili solo i prodotti coltivati su terreni irrigui

Art. 63 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/mq 220, per frumento, orzo e triticale, a 150 per avena e segale, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia*, delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. PRODOTTO COCOMERI E MELONI

Art. 64 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* - la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa:

per le coltivazioni forzate e semiforzate:

- alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni a cielo aperto:

- alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Meridionale e Insulare;

per le coltivazioni tardive:

- alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Data ultima di semina o trapianto il 1° giugno.

Indicare sul contratto la data di semina o trapianto.
 Riportare sulla denuncia la data di semina o trapianto.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma alla Società. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 22) - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* -.

Art. 65 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.
 Sul contratto deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.
 Per l'avversità eccesso pioggia la garanzia decorre dal settimo giorno dopo l'attecchimento.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza in caso di semina; 7 giorni dopo l'attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>
<i>Siccità</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>
<i>Alluvione</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>

Art. 66 - Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento UE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri

a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso minimo di 0,8 kg e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0	0
b)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a 0,8kg e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) • 25 cm² di superficie totale per il colpo di sole (senza imbrunimento); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm² per il melone) • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	20	30
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 0,8 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 100 cm² di superficie totale per il colpo di sole (senza imbrunimento); • 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm² per il melone) • 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	50	60
d)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.</p>	85	85

N. B. – I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile persi, i frutti distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

7. PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHE, ZUCCHINE

Art. 67 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/entro date stabilite in base alla zona d'Italia</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/entro date stabilite in base alla zona d'Italia</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza in caso di semina; Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/entro date stabilite in base alla zona d'Italia</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto</i>	<i>Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni</i>

Art. 68 - Le garanzie riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione e, **limitatamente alla garanzia Grandine e Vento forte, il danno è convenzionalmente valutato in base alla seguente classificazione e relativi coefficienti**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno:
a)	Illesi, segni di percossa e qualche lesione all'epicarpo	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	75

Ai fini della liquidazione del Danno, gli scaglioni del Prodotto da raccogliere sono considerati Partite a sé stanti.

Art. 69 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e cessa alle ore 12.00 del:

- 15 settembre per l'Italia Settentrionale;
- 15 ottobre per l'Italia Centrale;
- 30 ottobre per l'Italia Meridionale e Isole.

8. PRODOTTO COLZA, SOIA e GIRASOLE

Art. 70 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* - , la garanzia decorre:

- all'emergenza;
- limitatamente alle avversità: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

e cessa, ad eccezione dell'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h):

- per le avversità diverse dalla grandine: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
- per avversità grandine: primo raccolto il 31 ottobre, secondo raccolto il 30 novembre.

La copertura è valida solo per i campi coltivati su terreni irrigui.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturaz. prodotto (R8)</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturaz. prodotto (R8)</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto (R8)</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto (R8)</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto (R8)</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto (R8)</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Fase R1 inizio fioritura</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Fase R1 inizio fioritura</i>

Art. 71 – Garanzia danni precoci

Colza

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante/mq, oppure;

Soia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/20 x mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia e franchigia*, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*-

9. PRODOTTO LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 72 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia decorrenza:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, per i seguenti eventi:

- gelo: la garanzia cessa alle ore 12 del 20 maggio;
- brina, sbalzo termico, eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
- siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza in caso di semina; attecchimento in caso di trapianto; non prima del 1 marzo per pisello e del 1 aprile per le altre colture</i>	<i>Maturaz. Prodotto e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza in caso di semina; attecchimento in caso di trapianto; non prima del 1 marzo per pisello e del 1 aprile per le altre colture</i>	<i>Maturaz. Prodotto e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza in caso di semina; attecchimento in caso di trapianto; non prima del 1 marzo per pisello e del 1 aprile per le altre colture</i>	<i>Maturaz. Prodotto e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre</i>
<i>Siccità</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Fase fenologica di</i>

		<i>ingrossamento dei baccelli</i>
<i>Alluvione</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Brina: Maturazione prodotto/non oltre h 12 del 31/10 Gelo: h 12 del 20/05</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturaz. Prodotto e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturaz. Prodotto e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre</i>

Art. 73 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul contratto di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da:

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;

10. PRODOTTO PISELLI

Art. 74 – La garanzia decorre dall'Emergenza e riguardano soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Fase fenologica di ingrossamento dei baccelli</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Brina: Maturazione prodotto/non oltre h 12 del 31/10 Gelo: h 12 del 20/05</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>

Art. 75 – Per ogni Partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del Prodotto assicurato:

- 1) la data di semina;
- 2) la destinazione del Prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme secco.

Art. 76 – Nel caso in cui, a seguito di Danni da Grandine il Prodotto non possa avere la destinazione dichiarata dall'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del Danno si effettua tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 77 – In deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, e limitatamente al pisello secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, le garanzie Grandine, Vento forte ed Eccesso di pioggia sono prorogate fino a quest'ultima fase.

11. PRODOTTO FAGIOLINI

Art. 78 – La garanzia decorre dall'emergenza e riguardano soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione. prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione. prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione. prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Fase fenologica di ingrossamento dei baccelli</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Brina: Maturazione prodotto/non oltre h 12 del 31/10 Gelo: h 12 del 20/05</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>

Art. 79 – La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione della data di semina e della destinazione del Prodotto: industria conserviera, consumo fresco.

12. PRODOTTO FAGIOLI

Art. 80 - La garanzia decorre dall'Emergenza e riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Fase fenologica di ingrossamento dei baccelli</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>

<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Brina: Maturazione prodotto/non oltre h 12 del 31/10 Gelo: h 12 del 20/05</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>

Art. 81 - Per ogni Partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del Prodotto assicurato:

- 1) la data di semina;
- 2) la destinazione del Prodotto: industria conserviera, consumo fresco o seme secco.

Art. 82 - Nel caso in cui, a seguito di Danni da Grandine, il Prodotto non possa avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del Danno si effettua tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 83 - In deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente al fagiolo secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, le garanzie Grandine, Vento forte ed Eccesso di pioggia sono prorogate fino a questa ultima fase.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 84 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 26 - *Anticipata risoluzione del contratto*, delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia*, delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, delle Condizioni Generali di Assicurazione, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 21 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

13. PRODOTTO MAIS DA GRANELLA - DA INSILAGGIO- DA BIOMASSA – DA SEME - DOLCE

Art. 85 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1 aprile.

Limitatamente all'avversità siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per il mais granella, da insilaggio, da biomassa, da seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 novembre;
- per il mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 86 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua

Nel contratto di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

La copertura è valida solo per i campi coltivati su terreni irrigui.

Anche nei casi in cui il terreno è considerato irriguo ma non può usufruire anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, viene considerato come coltura NON IRRIGUA.

Nel caso in cui la partita, indicata nel contratto come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Art. 87 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

MAIS DOLCE (205A)

Percentuale perdita di quantità sul campione	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

N.B. 1 Per il mais dolce il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi.

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA (007A e 305A)

Percentuale perdita di quantità sul campione	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

MAIS DA SEME (105A)

Percentuale perdita di quantità sul campione	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

N.B. 1 Per il mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

MAIS DA GRANELLA (005A)

Percentuale perdita di quantità sul campione	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	18	20

La garanzia del danno di qualità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione

della 9a foglia nelle classi FAO 600-700) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per mais da silo, biomassa e granella, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza; non prima del 1 aprile</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza; non prima del 1 aprile</i>	<i>Mais granella e seme: inizio fase di maturazione farinosa</i>
		<i>Mais da insilaggio: fine fase maturazione cerosa</i>
		<i>Mais dolce: fine fase maturazione lattea</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza; non prima del 1 aprile</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Siccità</i>	<i>Emergenza; non prima del 1 aprile.</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Alluvione</i>	<i>Emergenza; non prima del 1 aprile.</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza; non prima del 1 aprile.</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza; non prima del 1 aprile.</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza; non prima del 1 aprile.</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>

14. PRODOTTO MELANZANE

Art. 88 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia decorre ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Attecchimento avvenuto</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Attecchimento avvenuto</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Attecchimento avvenuto</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>Attecchimento avvenuto</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>alluvione</i>	<i>Attecchimento avvenuto</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Attecchimento avvenuto</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Attecchimento avvenuto</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Attecchimento avvenuto</i>	<i>Maturazione Prodotto</i>

Art. 89 - Operatività della garanzia

Sul contratto, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

A deroga a quanto previsto nelle Definizioni *Dati meteorologici*, il superamento dei dati oggettivi ivi previsti sarà verificato con una tolleranza fino al 5% dell'evento colpo di sole e vento caldo.

Art. 90 – Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento CE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — lieve difetto di forma, — lieve decolorazione della base, — lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.	0
b)	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — difetti di forma, — difetti di colorazione, — lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq — difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq.	40
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80

N. B. – I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile persi, le bacche distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

15. PRODOTTO CAVOLFIORRE, CAVOLO VERZA, CAVOLO CAPPuccio (pianta)

Art. 91 - La garanzia, che riguarda un solo ciclo produttivo, ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Vento forte	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Eccesso pioggia	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
siccità	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
alluvione	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Gelo e brina	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Colpo di sole vento caldo	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Sbalzo termico	Emergenza/attecchimento	Maturaz. Prodotto

Art. 92 - Per ogni Partita deve essere indicata la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta.

Art. 93 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa,

comunque, alle ore 12.00 del 31 dicembre.

Art. 94 - A deroga dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società – Ramo Grandine, all'indirizzo di Corso Marconi 10 10125 Torino, o fax al numero 011.5774.692 o posta elettronica ramo.grandine@axa.it, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

16. PRODOTTO INSALATA (pianta), RADICCHIO (pianta)

Art. 95 - L'Assicurato dichiara sulla polizza di assicurazione le date di semina o trapianto e la data di raccolta. La coltura si intende assicurata per un solo ciclo produttivo".

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>

Art. 96 - La garanzia decorre dall'Emergenza o ad attaccamento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto.

Art. 97 - A deroga dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società – Ramo Grandine, all'indirizzo di Corso Marconi 10 10125 Torino, o fax al numero 011.5774.692) o posta elettronica ramo.grandine@axa.it, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

17. PRODOTTO PORRO (pianta)

Art. 98 - La garanzia decorre dall'Emergenza o ad attaccamento delle piantine e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza/attaccamento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>

Art. 99 - A deroga dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società – Ramo Grandine, all'indirizzo di Corso Marconi 10 10125 Torino, o fax al numero 011.5774.692) o posta elettronica ramo.grandine@axa.it, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

18. PRODOTTO BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIE

Art. 100 - La garanzia decorre dall'Emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>

Art. 101 - A deroga dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società – Ramo Grandine, all'indirizzo di Corso Marconi 10 10125 Torino, o fax al numero 011.5774.692) o posta elettronica ramo.grandine@axa.it, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

19. PRODOTTO CIPOLLA IN PIENO CAMPO

Art. 102 - La garanzia decorre dall'Emergenza.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza</i>	<i>7° giorno successivo a raccolta prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza</i>	<i>dall'estirpazione</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza</i>	<i>7° giorno successivo a raccolta prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza</i>	<i>dall'estirpazione</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza</i>	<i>dall'estirpazione</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza</i>	<i>dall'estirpazione</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza</i>	<i>dall'estirpazione</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza</i>	<i>dall'estirpazione</i>

Art. 103 - In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie Grandine, Eccesso di pioggia sono prorogate al Prodotto lasciato essiccare in campo per i sette giorni successivi a quello della raccolta. La data di raccolta deve essere comunicata alla Società – Ramo Grandine, all'indirizzo di Corso Marconi 10 10125 Torino, o fax al numero 011.5774.692) o posta elettronica ramo.grandine@axa.it, da inoltrare il giorno stesso dell'inizio della raccolta.

Art. 104 - A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali sono fatti salvi i Danni derivanti da Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta. La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato in tabella.

20. PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice)

Art. 105 - La garanzia decorre dall'Emergenza.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>

Art. 106 - La garanzia Grandine e Vento forte si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il Danno di perdita di quantità, è effettuata convenzionalmente sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella semprechè sia riscontrabile un Danno da defogliazione nei termini sottoriportati:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
COEFFICIENTE DI DANNO									
1 ^a GIUGNO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a GIUGNO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
3 ^a GIUGNO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
1 ^a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
2 ^a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
3 ^a LUGLIO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
1 ^a AGOSTO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a AGOSTO	=	=	=	5	6	8	9	10	12
3 ^a AGOSTO	=	=	=	=	5	6	8	9	10

21. PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME (seme barbabietola da zucchero)

Art. 107 - La garanzia decorre ad attecchimento delle piantine trapiantate

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>attecchimento</i>	<i>Trebbiatura con il massimo di 7 giorni dopo il taglio.</i>
<i>Vento forte</i>	<i>attecchimento</i>	<i>Trebbiatura con il massimo di 7 giorni dopo il taglio.</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>attecchimento</i>	<i>Al taglio degli scapi</i>
<i>siccità</i>	<i>attecchimento</i>	<i>Al taglio degli scapi</i>
<i>alluvione</i>	<i>attecchimento</i>	<i>Al taglio degli scapi</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>attecchimento</i>	<i>Al taglio degli scapi</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>attecchimento</i>	<i>Al taglio degli scapi</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>attecchimento</i>	<i>Al taglio degli scapi</i>

Art. 108 - La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico.

Art. 109 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il corrispettivo riguardano esclusivamente il Prodotto delle piante portaseme.

Art. 110 - A deroga dell'art. 17 delle Condizioni Generali, il danno deve essere comunicato alla Società – Ramo Grandine, all'indirizzo di Corso Marconi 10 10125 Torino, o fax al numero 011.5774.692) o posta elettronica ramo.grandine@axa.it, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

Art. 111 - In deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica culturale prevede la raccolta in tre fasi: mietitura, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia Grandine e Vento forte è prorogata fino a quest'ultima fase.

22. PRODOTTO SEME DI PIANTE ORTENS (carota, cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cipolle, porri, ravanelli)

Art. 112- La garanzia decorre:

- dall'Emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto</i>

Art. 113 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il corrispettivo riguardano esclusivamente il Prodotto delle piante portaseme.

Art. 114 - A deroga dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società – Ramo Grandine, all'indirizzo di Corso Marconi 10 10125 Torino, o fax al numero 011.5774.692) o posta elettronica ramo.grandine@axa.it, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

Art. 115 - In deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica culturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia Grandine e Vento forte è prorogata fino a quest'ultima fase.

23. PRODOTTO SEME DI ERBA MEDICA - GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA

Art. 116- La garanzia decorre:

- dall'Emergenza, in caso di semina.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Trebbiatura con il massimo di 7 giorni dopo il taglio.</i>

<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Trebbiatura con il massimo di 7 giorni dopo il taglio.</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Al taglio degli scapi</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Al taglio degli scapi</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Al taglio degli scapi</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Al taglio degli scapi</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Al taglio degli scapi</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Al taglio degli scapi</i>

Art. 117 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il corrispettivo riguardano esclusivamente il Prodotto delle piante portaseme.

Art. 118 - A deroga dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società – Ramo Grandine, all'indirizzo di Corso Marconi 10 10125 Torino, o fax al numero 011.5774.692) o posta elettronica ramo.grandine@axa.it, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

Art. 119 - In deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica culturale prevede la raccolta in tre fasi: taglio delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia Grandine e vento forte è prorogata fino a quest'ultima fase.

Art. 120 – Per ogni Partita deve essere indicato, oltre alla descrizione del Prodotto assicurato, quale taglio si intende destinare a seme (2° o 3°).

24. PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO (pianta madre di porta innesti di vite)

Art. 121 – La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.

La garanzia decorre dalla schiusa delle gemme; cessa alla caduta delle foglie e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>siccità</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>alluvione</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>Caduta foglie</i>

Art. 122 – La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 123– Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso fra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con

- diametro non inferiore a 6,5 mm.;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.
- c) lunghezza massima 40 cm.

Art. 124 – Grandine e Vento forte. In relazione al disposto dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% Danno:
a)	Illese, segni di percossa, lesioni al cilindro corticale.....	0
b)	Lesioni che raggiungono il cambio	15
c)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	25
d)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	50
e)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	70

Sono considerate perse le lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio, salvo quelle ottenibili da ricaccio laterale utile.

25. PRODOTTO VIVAI DI VITE (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 125- La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) immuni da malattie, tare o difetti, in corrispondenza alle norme vigenti.

Art. 126 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di ferita dell'innesto ed un germoglio vitale.
Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 127 - La garanzia decorre dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Attecchimento innesto/ attecchimento(talee franche)	Caduta foglie
Vento forte	Attecchimento innesto/ attecchimento(talee franche)	Caduta foglie
Eccesso pioggia	Attecchimento innesto/ attecchimento(talee franche)	Caduta foglie
siccità	Attecchimento innesto/ attecchimento(talee franche)	Caduta foglie
alluvione	Attecchimento innesto/ attecchimento(talee franche)	Caduta foglie
Gelo e brina	Attecchimento innesto/ attecchimento(talee franche)	Caduta foglie
Colpo di sole vento caldo	Attecchimento innesto/ attecchimento(talee franche)	Caduta foglie

<i>Sbalzo termico</i>	<i>Attecchimento innesto/ attecchimento(talee franche)</i>	<i>Caduta foglie</i>
-----------------------	--	----------------------

Art. 128 - Grandine e Vento forte. In relazione all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno è convenzionalmente valutato sia in base alle sotto indicate classificazioni e relativi coefficienti, sia nella porzione di germoglio corrispondente alle prime tre gemme vitali, rispettando il seguente criterio:

- scelta del germoglio più vigoroso, più lignificato e più dritto; in caso di più germogli a simili condizioni, ai fini della determinazione del Danno, viene preso in considerazione il meno danneggiato.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% Danno:
a)	Illesi, lesioni interessanti il cilindro corticale	0
b)	Lesioni interessanti il cambio	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	40
d)	Lacerazioni interessanti il cilindro centrale	60
e)	Lacerazioni rimarginate interessanti la zona midollare	80

Sono considerate perse le lesioni al collo di cicatrizzazione compromettenti la saldatura dei bionti, asportazione totale dei germogli e assenza di ricacci lignificati, lacerazioni non rimarginate interessanti la zona midollare, lesioni al legno non cicatrizzate interessanti il portainnesto.

Le lesioni e le lacerazioni del tralcio devono interessare i primi 7 cm.

In caso di Grandine precoce caduta entro il 30 giugno le denunce devono essere effettuate alla Società – Ramo Grandine, all'indirizzo di Corso Marconi 10 10125 Torino, o fax al numero 011.5774.692) o posta elettronica ramo.grandine@axa.it, entro 24 ore successive all'evento.

26. PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (piante da frutto e di olivo in vivaio)

Art. 129 – La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno.

Sono tuttavia esclusi quelli provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

Art. 130 - La garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 15 novembre.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>15 novembre</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>15 novembre</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>15 novembre</i>
<i>siccità</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>15 novembre</i>
<i>alluvione</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>15 novembre</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>15 novembre</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>15 novembre</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Schiusa gemme</i>	<i>15 novembre</i>

Art. 131 – Grandine e Vento forte. La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto. In relazione all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% Danno:
a)	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
b)	Astoni con qualche lesione che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate.....	10
c)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate; astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; qualche lacerazione che interessa i rami anticipati; astoni svettati	30
d)	Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e non sono rimarginate; astoni con qualche lesione profonda interessante i tessuti legnosi rimarginate e no; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo; più lacerazioni che interessano i rami anticipati	60
e)	Astoni con più lacerazioni profonde ai tessuti legnosi	80

Sono considerate perse le piante con numerose lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.

N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

DEFINIZIONI

lesioni: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

lacerazione: ferita estesa e profonda che pur presentando fenomeni di riparazione in atto mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate;

svettamento: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato;

stroncatura: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta:

Frequenza	Lesioni/lacerazioni
Qualche/alcune	Fino a 7
Più	Da 8 fino a 12
Numerose	Oltre 12

27. PRODOTTO VIVAI DI PIOPPO (pioppi in vivaio)

Art. 132 – La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata e decorre:

- per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dal 1 marzo.

Art. 133 - La garanzia cessa alla completa caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

Art. 134 - Grandine e Vento forte. In relazione all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

Vivaio di un anno

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Attecchimento</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Attecchimento</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Attecchimento</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>siccità</i>	<i>Attecchimento</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>alluvione</i>	<i>Attecchimento</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Attecchimento</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Attecchimento</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Attecchimento</i>	<i>Caduta foglie</i>

Classe di danno	Descrizione	% danno:
a)	Illesi; segni minimi alla corteccia	0
b)	Qualche lesione alla corteccia	10
c)	Più lesioni alla corteccia, qualche lesione al parenchima sottocorticale e rimarginata al legno; arcuatura tra 20° e 30° all'astone unico originario (o principale);stroncatura intervenuta nei primi 70 cm dalla base	30
d)	Qualche lesioni minima(lunghezza < cm1,50) non rimarginata al legno; arcuatura tra 30° e 45° dell'astone unico originario (o principale);stroncatura/svettamento intervenuto tra 70 e 100 cm dalla base; svettamento oltre 100 cm dalla base, con ripresa da germoglio laterale sottostante o con pollone sostituyente.	65
e)	Lesioni(lunghezza > cm1,50) non rimarginate al legno; Arcuatura oltre 45° dell'astone unico originario(o principale); Svettamento oltre 100 cm dalla base, senza ripresa germoglio sottostante, senza pollone sostituyente; contestuale presenza di arcuatura di cui al punti d) e di una o più altre categorie di danno di cui al punto d)	100

Qualora il danno derivante giustificasse la ceduzione totale del vivaio durante la stagione vegetativa in corso, la percentuale di danno massima liquidabile, tenuto conto del recupero potenziale di talee, non potrà superare l'80% al lordo della franchigia.

Vivaio di due anni

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>1 marzo</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>Vento forte</i>	<i>1 marzo</i>	<i>Caduta foglie</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>1 marzo</i>	<i>Caduta foglie</i>

Classe di danno	Descrizione	% danno:
a)	Illesi; segni minimi alla corteccia senza incisione	0
b)	Qualche lesione alla corteccia	10
c)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione al parenchima sottocorticale e rimarginata al legno; arcuatura tra 20° e 30° dell'astone unico originario (o principale); piegatura oltre il 30° dell'astone dell'asse originario; Sveltamento intervenuto tra cm 150 e 250 dalla base del getto sviluppato 2°anno.	40
d)	Qualche lesione minima (lunghezza < cm 1,50) non rimarginata al legno ;Più lesioni al legno; arcuatura tra 30° e 45° dell'astone unico originario (o principale); piegatura dell'astone oltre 45° dell'asse originario.	70
e)	Più lesioni non rimarginate al legno; arcuatura oltre 45°dell'astone unico originario (o principale); sveltamento intervenuto entro i primi 150 cm dalla base del getto sviluppato 2°anno;schianto/atterramento totale da vento di astoni vegetanti, per eventi fino al 30 settembre; contestuale presenza di arcuature, piegatura di cui punto d) ed una o più altre categorie di cui al punto d)	100

Qualora il danno derivante giustificasse la ceduzione totale del vivaio durante la stagione vegetativa in corso, la percentuale di danno massima liquidabile, tenuto conto del recupero potenziale di talee, non potrà superare l'85% al lordo della franchigia

DEFINIZIONI

Lesione: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

Lesione non rimarginata: ferita estesa e profonda che pur presentando fenomeni di riparazione in atto mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni
Qualche	Fino a 7
Più	Da 8 fino a 12
Numerose	Oltre 12

28. PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (vivaio)

Art. 135 - Il Rischio a carico della Società decorre dal 1° maggio e **cessa alle ore 12.00 del 31 di ottobre.**

Art. 136 - La garanzia riguarda unicamente le piante mercantili, immuni da ogni malattia o difetto e quindi idonee alla vendita, collocate nei vasi in pieno campo nei settori della mappa prevista al punto successivo.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>1 maggio</i>	<i>31 ottobre</i>
<i>Vento forte</i>	<i>1 maggio</i>	<i>31 ottobre</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>attaccamento</i>	<i>31 ottobre</i>
<i>siccità</i>	<i>1 maggio</i>	<i>31 ottobre</i>
<i>alluvione</i>	<i>1 maggio</i>	<i>31 ottobre</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>1 maggio</i>	<i>31 ottobre</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>1 maggio</i>	<i>31 ottobre</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>1 maggio</i>	<i>31 ottobre</i>

Art. 137 – Al contratto deve essere allegata la mappa del vivaio, con l’indicazione delle precise collocazioni, nei singoli settori delle categorie e del relativo numero di vasi.

Art. 138 - A deroga dell’art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno deve essere comunicato alla Società – Ramo Grandine, all’indirizzo di Corso Marconi 10 10125 Torino, o fax al numero 011.5774.692) o posta elettronica ramo.grandine@axa.it, entro 24 ore successive all’evento.

Art. 139 - Grandine e Vento forte. In relazione al disposto dell’art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e corrispondenti coefficienti. Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% Danno:
a)	Piante illese	0
b)	Ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti .	5
c)	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
d)	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
e)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell’anno	60

Art. 140 - Dichiarazione impegnativa agli effetti della validità del contratto: “La ditta dichiara che per lo stesso Prodotto indicato nel Contratto non è stata stipulata altra copertura assicurativa e che il Prodotto assicurato rappresenta tutte le specie coltivate in azienda appartenenti alle categorie di arbusti, conifere, rampicanti”.

29. PRODOTTO PATATA

29.1 PATATA DA INDUSTRIA

Art. 141 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all’ Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall’emergenza, e limitatamente all’avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all’inizio della fase di ingiallimento dell’apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 142 - Operatività della garanzia

L’assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal

‘Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale’.

L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell’industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l’Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>emergenza</i>	<i>31 agosto precoci/ 30 settembre tardive</i>
<i>Vento forte</i>	<i>emergenza</i>	<i>all’inizio della fase di ingiallimento dell’apparato fogliare</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>germogliazione</i>	<i>31 agosto precoci/ 30 settembre tardive</i>
<i>siccità</i>	<i>emergenza</i>	<i>31 agosto precoci/ 30 settembre tardive</i>
<i>alluvione</i>	<i>emergenza</i>	<i>31 agosto precoci/ 30 settembre tardive</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>emergenza</i>	<i>31 agosto precoci/ 30 settembre tardive</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>emergenza</i>	<i>31 agosto precoci/ 30 settembre tardive</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>emergenza</i>	<i>31 agosto precoci/ 30 settembre tardive</i>

Art. 143 – Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 40% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al ‘Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale’ annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

FASCIA	DANNO %
A	0
B – B1	25
C	40

N.B.:

FASCIA “A” patate idonee alla produzione di “chips”

FASCIA “B” – “B1” patate idonee alla produzione di “stiks”

FASCIA “C” patate idonee alla produzione di fiocco / purè

Art. 144 - Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ Art. 25 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/04 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 13 – *Soglia e franchigia* , la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all’Art. 21 - *Norme per l’esecuzione della*

perizia e la quantificazione del danno -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 21 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

29.2 PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 145 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, delle Condizioni generali di Assicurazione, la garanzia decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12 del 31 luglio per le varietà precoci e del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

<i>Avversità</i>	<i>Decorrenza</i>	<i>Cessazione</i>
<i>Grandine</i>	<i>emergenza</i>	<i>31 luglio precoci/ 10 ottobre tardive</i>
<i>Vento forte</i>	<i>emergenza</i>	<i>all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>germogliazione</i>	<i>31 luglio precoci/ 10 ottobre tardive</i>
<i>siccità</i>	<i>emergenza</i>	<i>31 luglio precoci/ 10 ottobre tardive</i>
<i>alluvione</i>	<i>emergenza</i>	<i>31 luglio precoci/ 10 ottobre tardive</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>emergenza</i>	<i>31 luglio precoci/ 10 ottobre tardive</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>emergenza</i>	<i>31 luglio precoci/ 10 ottobre tardive</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>emergenza</i>	<i>31 luglio precoci/ 10 ottobre tardive</i>

Art. 146 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 147 – Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido.	

a)	Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: <ul style="list-style-type: none"> • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata. 	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: <ul style="list-style-type: none"> • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione <u>non</u> superiori: <ul style="list-style-type: none"> • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni; 	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: <ul style="list-style-type: none"> - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni. 	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85

Art. 148 – Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 26 - *Anticipata risoluzione del contratto*, delle Condizioni generali di Assicurazione, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/04 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia*, delle Condizioni generali di Assicurazione, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, delle Condizioni generali di Assicurazione, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

30. PRODOTTO PEPERONI

Art. 149 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, la

garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Maturazione prodotto</i>

Art. 150 – Dati meteorologici

A deroga a quanto previsto nelle Definizioni *Dati meteorologici*, il superamento dei dati oggettivi ivi previsti sarà verificato con una tolleranza fino al 5% dell'evento colpo di sole e vento caldo.

Art. 151 - Operatività della garanzia

Sul contratto di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 152 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75

I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

*Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

31. PRODOTTO POMODORO

Art. 153 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, delle Condizioni generali di Assicurazione, la garanzia:

- decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina o il 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque non oltre il 30 settembre.

Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 del 1 luglio e che abbia provocato danni, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dalla Società fino alle ore 12.00 del 10 ottobre.

Art. 154 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul contratto di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Per quanto concerne l'evento sbalzo termico, fermo restando quanto previsto nelle Definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 32 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto 120 gg dalla semina /110 dal trapianto e comunque non oltre 30 settembre</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto 120 gg dalla semina /110 dal trapianto e comunque non oltre 30 settembre</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto 120 gg dalla semina /110 dal trapianto e comunque non oltre 30 settembre</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto 120 gg dalla semina /110 dal trapianto e comunque non oltre 30 settembre</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto 120 gg dalla semina /110 dal trapianto e comunque non oltre 30 settembre</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto 120 gg dalla semina /110 dal trapianto e comunque non oltre 30 settembre</i>

<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto 120 gg dalla semina /110 dal trapianto e comunque non oltre 30 settembre</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza/attecchimento</i>	<i>Raccolta prodotto 120 gg dalla semina /110 dal trapianto e comunque non oltre 30 settembre</i>

Art. 155 – Danno di qualità – Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

31.1 POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

Classe di danno	Descrizione	Pelato % danno qualità	Concentrato % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

31.2 POMODORO DA MENSA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti 	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; 	50

	• 2 cm ² di superficie totale per gli altri difetti;	
--	---	--

N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 156 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 – *Anticipata risoluzione del contratto*, delle Condizioni generali di Assicurazione, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'Art. 13 – *Soglia e franchigia*, delle Condizioni generali di Assicurazione, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, delle Condizioni generali di Assicurazione, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 21 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

32. PRODOTTO RISO e RISO SEME

Art. 157 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia decorre dall'emergenza. Relativamente all'avversità VENTO FORTE la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 30 settembre.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Vento forte</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione cerosa /non oltre 30 settembre</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>

<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza</i>	<i>Maturazione prodotto</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>15 luglio</i>	<i>20 agosto</i>

Art. 158 Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La garanzia qualità si applica per i danni che si verificano dalla fase di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente ai danni da grandine, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente determinato come di seguito riportato:

DANNO DI QUANTITA'	MAGGIORAZIONE DI DANNO DA ATTRIBUIRE			
	CLASSIFICAZIONE RISONE			
%	LUNGI B INDICA	TONDI	LUNGI "A"	FINI e SUPERFINI da mercato interno
10	0	0	0	2
20	1	2	3	3
30	2	3	4	4
40	2	4	5	5
50	3	5	5	6
60	4	5	6	7
70	4	5	6	7
80	3	3	4	5
90	1	1	2	3
100	0	0	0	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

Per risi FINI e SUPERFINI da mercato interno si intendono: ARBORIO, BALDO, CARNAROLI, NUOVO MARATELLI, ROMA, VIALONE NANO, VOLANO.

Si considerano comprese anche le varietà "similari" a quelle sopra indicate.

Art. 159 – Riso Indica, lungo B)

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA: Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal- Artemide – Artiglio - Artico – Asia – Brezza - Cadet –Centro – CL26 –CL46 –CL71 – CL80 – CL XL 745 - Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB - Eolo – Ermes – Fast – Febo - Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio - Giano – Giove – Gladio – Libero-Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano - Oscar – Perseo – Porto – Sagittario _ Santerno – Saturno – Scudo - Sillaro – Sirio cl - Sprint – Tanaro – Teseo - Thaibonnet –Tigre – Urano - Zena, devono essere elencati separatamente.

Art. 160 – Evento sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella Definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

33. PRODOTTO SPINACIO

Art. 161 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorrere dall'emergenza. e non può durare oltre 130 giorni dalla stessa.

La garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	<i>emergenza</i>	<i>130 gg dopo emergenza</i>
<i>Vento forte</i>	<i>emergenza</i>	<i>130 gg dopo emergenza</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	<i>emergenza</i>	<i>130 gg dopo emergenza</i>
<i>siccità</i>	<i>Emergenza</i>	<i>130 gg dopo emergenza</i>
<i>alluvione</i>	<i>Emergenza</i>	<i>130 gg dopo emergenza</i>
<i>Gelo e brina</i>	<i>Emergenza</i>	<i>130 gg dopo emergenza</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	<i>Emergenza</i>	<i>130 gg dopo emergenza</i>
<i>Sbalzo termico</i>	<i>Emergenza</i>	<i>130 gg dopo emergenza</i>

Art. 162 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul contratto per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

Art. 163 - Quantificazione del danno

Per lo spinacio da industria vale quanto previsto all'Art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

Art. 164 – Danno di qualità - tabella di maggiorazione

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture	50

di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.

N.B. Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli agenti atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 165 - Adempimenti in caso di danno

Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto all' art. 17 - *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*, delle Condizioni generali di Assicurazione, il danno deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o mail certificata alla Società entro 24 ore dall'evento.

Campioni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, delle Condizioni generali di Assicurazione, i campioni sono determinati da due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 21 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

34. PRODOTTO OLIVE

Art. 166 – La garanzia decorre dal frutto allegato e termina non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola e 30 novembre per le olive da olio.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
<i>Grandine</i>	FRUTTO ALLEGATO	<i>Maturazione prodotto/ non oltre 30 novembre(da olio) 31 ottobre(da tavola)</i>
<i>Vento forte</i>	FRUTTO ALLEGATO	<i>10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e non oltre 30 novembre (da olio) 31 ottobre (da tavola)</i>
<i>Eccesso pioggia</i>	FRUTTO ALLEGATO	<i>Maturazione prodotto/ non oltre 30 novembre(da olio) 31 ottobre(da tavola)</i>
<i>siccità</i>	FRUTTO ALLEGATO	<i>Maturazione prodotto/ non oltre 30 novembre(da olio) 31 ottobre(da tavola)</i>
<i>alluvione</i>	FRUTTO ALLEGATO	<i>Maturazione prodotto/ non oltre 30 novembre(da olio) 31 ottobre(da tavola)</i>
<i>Gelo e brina</i>	FRUTTO ALLEGATO	<i>Maturazione prodotto/ non oltre 30 novembre(da olio) 31 ottobre(da tavola)</i>
<i>Colpo di sole vento caldo</i>	FRUTTO ALLEGATO	<i>Maturazione prodotto/ non oltre 30 novembre(da olio) 31 ottobre(da tavola)</i>
<i>Sbalzo termico</i>	FRUTTO ALLEGATO	<i>Maturazione prodotto/ non oltre 30 novembre(da olio) 31 ottobre(da tavola)</i>

34.1 OLIVE DA OLIO

Art. 167 – Grandine e Vento forte. La garanzia Grandine e Vento forte riguarda il Prodotto destinato al frantoio e, in relazione al disposto dell’art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno:
a)	Illese	0
b)	Segni di percossa, ondulato	5
c)	Incisioni superficiali e ammaccature	10
d)	Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	35
e)	Lesioni che raggiungono l’endocarpo	60

Sono da considerare perse le lesioni che raggiungono l’endocarpo non cicatrizzate e drupe perdute

34.2 OLIVE DA TAVOLA

Art. 168– Grandine e Vento forte. La garanzia Grandine e Vento forte riguarda il Prodotto destinato alla mensa ed in relazione al disposto dell’art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno:
a)	Illese	0
b)	Segni di percossa, ondulato	10
c)	Incisioni superficiali e ammaccature	30
d)	Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	60

Sono da considerare perse le lesioni che raggiungono l’endocarpo.

Art. 169 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall’art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell’appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l’asse più lungo dell’appezzamento stesso;
- Frutta, Uva da tavola, Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- Uva da vino: da due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento;
- Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell’appezzamento, orientate secondo l’asse più

lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 21 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”*, delle Condizioni generali di Assicurazione.

RIFERIMENTI DI LEGGE

325 C.C. **Indicazioni dei requisiti del contratto**

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
- 2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
- 3) l'oggetto (1346 e seguenti);
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C. **Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C. **Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C. **Cause di nullità del contratto**

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C. **Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in

proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C.

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C.

Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 C.C.

Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 C.C.

Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

1907 C.C.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1910 C.C.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

1913 C.C.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

- 1914 C.C.** **Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C.** **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C.** **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C.** **Assicurazione della responsabilità civile**
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C.** **Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 2094 C.C.** **Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
- 2359 C.C.** **Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società nelle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
- D.Lgs. 206/2005 art. 3** **Definizioni**
Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)
- D.Lgs. 206/2005 art. 33** **Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)**
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)
- 583 C.P.** **Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)**
La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 5) l'aborto della persona offesa.

624 C.P.

Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P.

Furto in abitazione e furto con strappo

Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

628 C.P.

Rapina

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

629 C.P.

Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (...).

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM

eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità. Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviare comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicare novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi,

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2

ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI,

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio .

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

[Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it](http://www.axa.it)

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio di "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁹.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
- b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

⁹ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.